



AVVISO DI SISTEMA 2/26

AVVISO DI SISTEMA 2/26**FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO **FOR.TE.****

Promozione di Piani Aziendali, Settoriali e Territoriali di formazione continua

1. Premessa e obiettivi del Fondo

For.Te. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'Art. 118 comma 2 della Legge 388/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'Art. 48 della Legge 289/2002 e dall'Art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'Art. 12 della Legge n. 241/1990.

Il finanziamento concesso da For.Te. è finalizzato alla realizzazione di Piani Aziendali, Settoriali, Territoriali, in coerenza con lo Statuto ed il Regolamento del Fondo e con il D.D. del MLPS n. 227 dell'11 maggio 2026 che ha introdotto le nuove Linee Guida sui Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua.

I Piani formativi sono finalizzati al consolidamento, all'aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori occupati nelle imprese aderenti a For.Te., per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.

I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la condivisione dei Piani formativi a valere sul Fondo For.Te." sottoscritto da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL in data 22 giugno 2020 e pubblicato sul sito istituzionale www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi attivi.

Per il funzionamento degli Avvisi emanati, il Consiglio di Amministrazione dispone del “Conto Generale”, costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti, al netto:

- di una quota di risorse destinata alle spese di funzionamento del Fondo e delle risorse accantonate sui Conti individuali e di gruppo, attivati dalle aziende;
- dell’aggio INPS;
- del prelievo alla fonte dall’INPS, ai sensi dell’Art. 1 comma 722 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015).

2. Piani finanziabili dal presente Avviso

Attraverso il presente Avviso sono finanziabili i Piani riferiti a tutti i Comparti (CTS – LST – ASE); per ogni Piano formativo dovrà essere indicato nel formulario on-line il relativo Comparto.

Nei successivi punti vengono definite le modalità e le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi. Le Aziende Beneficiarie devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani finanziati.

I Piani formativi finanziati possono essere:

- Aziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, Gruppi di impresa e Consorzi di imprese;
- Territoriali/Settoriali, finalizzati a soddisfare esigenze formative pluriaziendali. Possono essere rivolti ad aziende operanti in un unico settore economico oppure ad aziende operanti in settori economici diversi ma con fabbisogni formativi comuni;

Ciascun Piano formativo può riguardare una sola delle predette tipologie.

3. Struttura dei Piani formativi e azioni finanziabili

Un Piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività tra loro coerentemente integrate e complementari:

- *Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali.* Tali attività possono riguardare: analisi di contesto, con specifico riferimento alle strategie di sviluppo definite in sede di concertazione regionale; diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle Aziende Beneficiarie e dei lavoratori e conseguente selezione dei partecipanti; definizione di competenze critiche ed emergenti; altre attività di accompagnamento e propedeutiche alla realizzazione del Piano.

Il progetto formativo dovrà chiaramente prevedere, le conoscenze che i partecipanti dovranno aver acquisito e/o le competenze (distinte in conoscenze ed abilità), nonché le modalità e gli strumenti utilizzati per la valutazione e, infine, le attestazioni degli esiti che si prevede di rilasciare.

Nel caso in cui il percorso formativo preveda l'acquisizione di competenze, sono obbligatorie idonee attività di valutazione, finalizzate al rilascio dell'attestazione/certificazione degli apprendimenti acquisiti.

- *Attività non formative*: progettazione di dettaglio; coordinamento ed amministrazione del Piano; promozione delle attività e delle azioni del Piano; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano; diffusione e trasferimento dei risultati, con specifico riferimento ai Piani Territoriali/Settoriali.
- *Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva*: realizzata sulla base dei contenuti, modalità, metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo e negli eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente. Sono comprese le attività di orientamento dei partecipanti, il bilancio delle competenze, in ingresso ed al termine dei percorsi formativi. Le ore dedicate alle attività di individuazione, valutazione, messa in trasparenza e attestazione delle competenze, devono rispettare quanto previsto dal D. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 115/2024 art.9, e saranno riconosciute a valere sul parametro finanziario della formula UCS applicato ai partecipanti formati.

Le modalità di erogazione della formazione, ammissibili, sono:

- Aula - Sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all'impresa);
- Action learning - Sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro;
- FAD - Attività di formazione a distanza on line (sincrona) o di formazione assistita (asincrona);
- Training on the job - Attività formative pianificate e organizzate per favorire l'acquisizione di competenze operative sul luogo di lavoro, insegnando ad utilizzare gli strumenti di lavoro tramite esperienza pratica, laboratori, etc.;
- Coaching - Attività formative realizzate, con il supporto di un coach, per sviluppare ed ottimizzare le competenze e le caratteristiche personali necessarie a mettere in atto una performance efficace, in relazione agli obiettivi assegnati al lavoratore.

In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, anche nel medesimo modulo.

La formazione erogata a distanza, in modalità sincrona o asincrona, deve essere supportata da un sistema informatico che effettui il tracciamento delle attività svolte, compresi gli esiti inerenti alla valutazione delle conoscenze/competenze acquisite, consentendo la stampa dei relativi rapporti.

La Formazione a distanza, erogata in modalità asincrona, è consentita nel limite massimo del **30%** calcolato sul numero totale delle ore di formazione previste nel Piano.

La formazione obbligatoria ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) può essere prevista esclusivamente per le Aziende Beneficiarie che abbiano optato per il regime di aiuti di Stato "de minimis", nel limite del **40%**, calcolato sul totale delle ore di formazione previste nel Piano delle sole aziende in "de minimis".

Le azioni formative sono riferibili alle aziende aderenti, indipendentemente dal settore economico.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma "collettiva", è di 4 (quattro) lavoratori. Ai fini della validità dell'intervento e, quindi, dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3 (tre) lavoratori abbiano frequentato il **75%** delle ore programmate.

In tutti i casi, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che il singolo lavoratore abbia frequentato almeno il **75%** delle ore relative alle edizioni alle quali viene associato.

4. Finalità

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) devono essere finalizzate:

- all'aggiornamento continuo;
- alla riqualificazione professionale;
- all'adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali;
- alla promozione delle pari opportunità;
- alla promozione della qualità del servizio ed alla soddisfazione del cliente.

For.Te. intende dare priorità alle azioni formative finalizzate all'acquisizione/adeguamento delle competenze professionali, riferite a:

- *Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura* - Obiettivo è promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.
- *Rivoluzione verde e Transizione ecologica* - Obiettivo è migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
- *Inclusione e Coesione* - Obiettivo è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale.
- *Environmental, Social e Governance* - Obiettivo è sostenere le azioni finalizzate alla sostenibilità, alla tutela ambientale, alla responsabilità sociale e alla governance di un'impresa o di una organizzazione.

- *Internazionalizzazione* – Obiettivo è sostenere i processi e le competenze relativi agli scambi internazionali.

4.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro, il cui elenco è allegato al presente Avviso e riportato sul sito istituzionale del Fondo nella pagina dedicata all'Avviso, nella sezione "Avvisi attivi".

5. Risorse stanziare

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono stanziare risorse complessive pari a **€ 20.000.000,00 (ventimilioni/00)**.

Dette risorse vengono ripartite al 50% tra le due tipologie, Aziendale e Territoriale/Settoriale.

6. Scadenza per la presentazione dei Piani formativi

I Soggetti Presentatori possono far pervenire i Piani a For.Te. entro la **scadenza del 20 ottobre 2026, ore 18:00**.

La trasmissione del Piano e di ogni altro atto e documento allo stesso associato dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'applicativo informatico (di seguito anche "Piattaforma") messo a disposizione dal Fondo.

La trasmissione e/o consegna del Piano e degli atti e documenti allo stesso associati con modalità diverse (ad es.: modalità cartacea, via PEC, od altri mezzi), comporterà l'automatica esclusione del Piano dalla procedura.

È, in ogni caso, responsabilità del Soggetto Presentatore l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto entro il termine perentorio indicato, tenuto conto che la Piattaforma non accetta la presentazione di Piani formativi dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

7. Aziende Beneficiarie e destinatari finali

7.1 Regole generali

Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell'ambito del presente Avviso e non può contestualmente risultare beneficiaria nei Piani a valere sul Catalogo (C.N.F.C.) Avviso 1/26.

Per partecipare all'Avviso le Aziende Beneficiarie non devono risultare titolari di Conti Individuali Aziendali / Conti di Gruppo, o componenti di questi ultimi e devono aver già aderito a For.Te.

Tuttavia, qualora l'adesione sia stata espressa fino al massimo i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza prevista al Punto 6, l'Azienda Beneficiaria potrà partecipare all'Avviso purché l'adesione risulti al Fondo al massimo entro la data di avvio delle attività formative indicata nella Dichiarazione di Avvio Attività (di seguito anche "DAA"). La partecipazione è comunque subordinata all'esito delle ulteriori

verifiche previste dal Fondo, che includono quelle condotte sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito anche “RNA”) per le aziende che abbiano optato per il regime “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023).

Ai fini dell’adesione si rinvia alla procedura del Fondo pubblicata sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it sezioni “Trasparenza” e “Come aderire”, in coerenza con quanto previsto dal D.D. del MLPS n. 227 dell’11 maggio 2026, al punto 3.4.

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’Art. 12 della Legge n. 160/1975 e successive modificazioni.

Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n. 140/2012).

Premesso che i Piani formativi non possono avere quali destinatari i soli apprendisti, per quest’ultimi è ammessa anche la formazione di base e trasversale di cui all’art.44 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Il relativo finanziamento è consentito a condizione che non siano disponibili risorse pubbliche stanziare dalle singole Regioni per la medesima finalità.

Sulla base dell’Art. 19 comma 7 della Legge n. 2/2009 e della delibera del CdA di For.Te. del 17/09/2009 sono ricompresi tra i beneficiari degli interventi formativi con esonero dal cofinanziamento privato e i lavoratori con contratto a collaborazione coordinata e continuativa.

Sono esonerate dall’obbligo del contributo privato obbligatorio le Aziende che abbiano optato per il Regime “de Minimis”, ai sensi del Regolamento 2831/2023. Per queste ultime, il finanziamento richiesto è tuttavia subordinato all’esito delle ulteriori verifiche previste dal Fondo, che includono quelle condotte sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito anche “RNA”).

I lavoratori possono essere destinatari dell’attività formativa anche durante i periodi di disoccupazione, nel qual caso il cofinanziamento privato non è richiesto ai lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza e ai lavoratori con contratto a termine, anche a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

7.2 Regole specifiche per i Piani Aziendali, Territoriali/Settoriali

Ai fini della partecipazione ad un Piano aziendale, sono ammesse le aziende aventi un organico da 51 a 249 dipendenti purché, come sopra specificato, non titolari di CIA o componenti di un CdG. Tale previsione vale anche per i Consorzi di imprese costituiti ai sensi dell’Art. 2602 del Codice Civile e per i Gruppi di imprese; in questi casi, il numero dei dipendenti è dato dalla somma del numero dei dipendenti di ogni azienda facente parte il Consorzio o il Gruppo.

Solo per i Piani formativi Territoriali/Settoriali, in sede di presentazione deve essere inserito un numero di Aziende Beneficiarie pari al 60% di quelle previste. L'ulteriore 40% dovrà essere inserito durante la realizzazione del Piano finanziato. Si specifica che ai fini della concessione del finanziamento, le Beneficiarie dovranno aver terminato inderogabilmente le attività formative entro la Dichiarazione di Termine Attività (di seguito anche "DTA").

Le aziende inserite in sede di presentazione del Piano (60%), di norma non possono essere sostituite durante la realizzazione del Piano, ad eccezione di fatti esterni alla conduzione del Piano riconducibili direttamente all'azienda beneficiaria, quali fallimento dell'azienda o cessione dell'attività/ramo d'azienda, fusione, oppure in caso di esito negativo rilasciato dal RNA, in sede di registrazione dell'aiuto, per le aziende che abbiano optato per il Regolamento (UE) 2831/2023, "de minimis".

L'inserimento delle Imprese Beneficiarie, in presentazione e in monitoraggio in caso di finanziamento del Piano, è subordinato alle seguenti verifiche da parte dell'applicativo:

1. che l'azienda risulti aderente a For.Te.;
2. che l'azienda non risulti già inserita o beneficiaria in un altro Piano dello stesso Avviso o in un Piano del C.N.F.C.;
3. che l'azienda abbia sede legale nella stessa Regione di accreditamento del Presentatore/Attuatore, per quanto riguarda i Piani di tipologia Territoriale/Settoriale;
4. che nel caso in cui l'azienda abbia optato per il regime di aiuti di stato di cui al Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii., la stessa non venga associata al Progetto salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del D.Lgs. 81/2008;
5. che nel caso in cui l'azienda abbia optato per il Regolamento (UE) 2831/2023 (regime di aiuti "de minimis"), la quota di finanziamento prevista rispetti il massimale degli aiuti concedibili, da interrogazione sul RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato);
6. che venga rispettata, anche in fase di gestione del Piano, la percentuale di formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 e la percentuale di FaD in modalità asincrona, come previste dal presente Avviso.

Solo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo delle Graduatorie dei Piani finanziati, le aziende titolari di un Conto Individuale Aziendale o di un Conto di Gruppo possono comunicare al Fondo, utilizzando l'apposito modello pubblicato sullo stesso sito, la volontà di aderire al Piano Territoriale/Settoriale finanziato. La partecipazione è consentita attraverso le risorse accantonate sul proprio Conto, specificando l'entità dell'apporto.

8. Presentatori ed Attuatori

Il Piano formativo può essere presentato ed attuato dai Soggetti indicati ai successivi Punti.

Si ribadisce, come specificato al precedente Punto 7, che non sono ammesse al presente Avviso le aziende titolari di Conto Individuale Aziendale o di Gruppo, o comunque coinvolte in questi ultimi, salvo quanto previsto al precedente Punto 7.2 in relazione ai Piani Territoriali/Settoriali.

Gli Enti qualificati invitati alla procedura per la realizzazione del Catalogo Nazionale di Formazione Continua (C.N.F.C.), la cui offerta sia stata approvata, non possono presentare, né attuare Piani formativi a valere sul presente Avviso, né essere delegati per la docenza. Possono essere coinvolti nel Piano esclusivamente per i servizi di individuazione, validazione e attestazione delle competenze ai sensi del D.M. n. 115/2024, laddove in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento di For.Te. pubblicato sul sito istituzionale del Fondo unitamente all'elenco degli Enti titolati.

8.1 Piani Aziendali

8.1.1 Requisiti dei Soggetti Presentatori

Possono presentare i Piani Aziendali le aziende aderenti a For.Te.

In particolare, possono presentare Piani Aziendali:

- a) Datori di lavoro per i propri dipendenti, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della Domanda di finanziamento, fatto salvo quanto specificato al secondo paragrafo del Punto 7.1;
- b) Consorti di imprese, costituiti ai sensi dell'Art. 2602 del Codice Civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatto salvo quanto specificato al secondo paragrafo del Punto 7.1;
- c) Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatto salvo quanto specificato al secondo paragrafo del Punto 7.1.

Possono altresì presentare ed attuare i Piani Aziendali gli Enti formativi in possesso dei requisiti di cui al successivo Punto 8.1.2, lett. b) o c).

Non sono previste ATI/ATS, né consorzi costituiti tra Enti formativi.

Nel caso in cui il Presentatore ed Attuatore del Piano Aziendale sia un Ente formativo, quest'ultimo deve essere delegato dall'Azienda Beneficiaria, mediante apposita dichiarazione in autocertificazione redatta secondo il Modello reso disponibile dal Fondo.

8.1.2 Requisiti dei Soggetti Attuatori (erogatori della formazione) anche nel caso in cui siano Presentatori del Piano

Possono attuare i Piani Aziendali:

- a) Strutture interne alle aziende, ove presenti;
- b) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- c) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37.

È in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori Soggetti Attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10 lettera b).

8.2 Piani Territoriali

8.2.1 Requisiti dei Soggetti Presentatori ed Attuatori dei Piani.

Nei Piani Territoriali il Soggetto Presentatore coincide sempre con il Soggetto Attuatore.

I Piani Territoriali possono essere presentati e realizzati dai seguenti soggetti:

- a) Soggetti iscritti nell'elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle Regioni Italiane per la formazione continua, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) Enti coordinanti di cui all'Art. 1 della Legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro, che non siano presenti nel Catalogo, purché l'attività formativa venga erogata da un Ente coordinato in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a).

I suddetti soggetti devono essere delegati dalle Aziende Beneficiarie mediante apposita dichiarazione in autocertificazione redatta secondo il Modello reso disponibile dal Fondo.

8.3 Soggetti Attuatori – Regole generali

Tutti i Soggetti Attuatori, anche nel caso in cui il Presentatore e l'Attuatore coincidano, vengono delegati dalle Aziende Beneficiarie attraverso l'Allegato B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), quali partner di progetto per la realizzazione di attività indicate nel formulario di presentazione del Piano formativo.

Nel caso dei Piani Territoriali/Settoriali, il Soggetto Presentatore/Attuatore non può essere beneficiario degli interventi formativi.

È in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori Soggetti Attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10 lettera b).

Viene considerato partner l'impresa controllata, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, dal soggetto proponente.

Il Soggetto Presentatore del Piano è obbligato ad indicare in sede progettuale le imprese controllate alle quali intende affidare parti dell'attività progettuale, dando dimostrazione, su richiesta degli Organi di controllo, dell'effettiva esistenza del controllo.

Ne consegue che nell'ambito del Piano ed in relazione al finanziamento concesso da For.Te. finalizzato alla realizzazione dello stesso:

- a) Il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il Soggetto Presentatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice;
- b) In quanto partecipanti diretti all'attività, oltre al Presentatore, anche Beneficiari, Attuatore, partner, consociati, associati ed imprese controllate operano nella logica delle Unità di Costo Standard (UCS), senza possibilità di rincaro.

For.Te., in ogni caso, rimane soggetto terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i diversi soggetti coinvolti, a seconda della tipologia del Piano.

9. Durata delle azioni e finanziamenti

La durata massima di un Piano di Tipologia Aziendale è di 18 mesi.

La durata massima di un Piano Territoriale/Territoriale è di 24 mesi.

Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, viene considerata la durata in mesi indicata nel formulario di candidatura e le date di inizio e fine delle attività indicate nella DAA (Dichiarazione di Avvio Attività), fatta salva la conclusione anticipata delle attività.

Il Fondo può autorizzare una proroga del termine delle attività indicato nella DAA e del termine per la presentazione del rendiconto finale, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del Soggetto Presentatore, nei termini e con le modalità precisate nel relativo Regolamento, come vigente, pubblicato sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi.

La durata della proroga al termine delle attività, salvo casi eccezionali previsti nel suddetto Regolamento, non potrà superare i 6 (sei) mesi. Non saranno prese in considerazione richieste di proroga che pervengano nei 2 (due) mesi antecedenti il termine dichiarato nella DAA (Dichiarazione di Avvio Attività). Nel caso in cui sia stata accordata una seconda anticipazione, non potranno essere concesse proroghe alle scadenze previste per la fine delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale, come specificato al successivo Punto 15.

Dalla comunicazione di fine attività, ai sensi dell'Art. 6, comma 9 del Regolamento del Fondo, decorrono 60 (sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato, dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dal "Vademecum di gestione e di rendicontazione – Aggiornamento Avviso 2/26".

Tranne casi eccezionali, previsti nel suddetto Regolamento, la durata della proroga per la presentazione del rendiconto, non potrà superare i 30 (trenta) giorni. Non saranno prese in considerazione proroghe pervenute al Fondo nei 30 (trenta) giorni antecedenti il termine previsto per la rendicontazione.

Tutte le richieste di proroga dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal legale rappresentante del soggetto presentatore, indirizzate al Consiglio di Amministrazione del Fondo e caricate in Piattaforma nell'apposita sezione.

9.1 Finanziamenti – Importi massimi

Ogni Ente potrà candidare Piani formativi nel limite massimo di € 300.000,00.

Il finanziamento concesso per ogni **Piano formativo Territoriale/Settoriale** non potrà superare il valore massimo di **€ 200.000,00 (duecentomila/00)**.

Il **finanziamento massimo** nel caso dei **Piani Aziendali**, è calcolato secondo la seguente tabella:

Classi dimensionali Azienda	Soglie di finanziamento
Da 51 a 100 dipendenti	70.000,00 €
Da 101 a 149 dipendenti	80.000,00 €
Da 150 a 249 dipendenti	100.000,00 €

Per la determinazione della classe dimensionale dell'azienda sarà preso in considerazione il numero dei dipendenti per i quali l'azienda versa il contributo dello 0,30% a For.Te. al momento dell'inserimento della beneficiaria nel formulario on-line.

Le aziende sono comunque tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B), nella quale deve essere indicato il numero dei dipendenti che sarà, in ogni caso, confrontato dall'applicativo con quanto risulta dai dati forniti dall'INPS disponibili.

In caso di discordanza tra il dato relativo al personale riportato nella suddetta dichiarazione sostitutiva e il dato inserito nel formulario, il Fondo terrà conto del dato dichiarato.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali il loro numero dovrà essere espresso sulla base delle ULA (unità lavorative annue) riferite all'anno precedente, rispetto a quello della presentazione.

Le dichiarazioni rese dalle aziende sul numero dei dipendenti, laddove non coincidenti con quelli in possesso del Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS, possono essere oggetto di puntuale verifica da parte del Fondo nell'ambito dei controlli previsti dal "Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo", approvato dall'ANPAL e pubblicato sul sito istituzionale del Fondo¹.

9.1.1 Sistema di rating

Il Fondo ha varato nel 2021 il "Sistema di rating applicato ai soggetti erogatori della formazione".

Gli elenchi degli Enti qualificati 2025, sulla base delle annualità 2023-2024, sono pubblicati sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it.

Il Sistema sviluppato si propone di:

1. Misurare e valutare periodicamente le attività svolte dai Soggetti Attuatori, permettendo un confronto tra gli stessi e sulla base delle prestazioni più caratterizzanti;
2. Promuovere una cultura della misurazione dei risultati, intesa come miglioramento delle performance;
3. Stimolare la crescita della qualità complessiva del sistema di gestione connesso alle progettualità di formazione continua.

Il Sistema di rating, proprio in quanto volto a valutare l'affidabilità del Soggetto Attuatore e la sua capacità di gestire le risorse finanziarie assegnate dal Fondo, si configura quale accreditamento di secondo livello.

All'Avviso possono partecipare gli Enti non ancora qualificati e gli Enti qualificati, non invitati alla procedura per la formazione del C.N.F.C. o che comunque non abbiano candidato una propria offerta; le performance conseguite dall'Ente formativo nella gestione dei finanziamenti concessi a valere sul presente Avviso consentono di alimentare il Catalogo.

10. Costi ammissibili

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese, articolate in Macro voci e dettagliate nel "Vademecum – Aggiornamento Avviso 2/26" reperibile sul sito istituzionale, nella pagina dedicata all'Avviso e nell'Area Riservata.

¹ In fase di revisione ai sensi di quanto disposto dalle nuove Linee Guida emanate dal MLPS

- a) **Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali):** ideazione e progettazione; analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione; modalità e strumenti utilizzati per la messa in trasparenza o la valutazione delle competenze e attestazione degli esiti ai sensi del Decreto Ministeriale 115/2024, del Protocollo metodologico. I costi relativi alla voce “Ideazione e progettazione” saranno riconosciuti dal Fondo in rapporto al finanziamento richiesto, nella misura specificata nel “Vademecum - Aggiornamento Avviso 2/26”.
- b) **Attività formativa:** costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule ed attrezzature didattiche, anche per la FaD; spese inerenti alle attività di orientamento, bilancio e certificazione delle competenze. **Nel caso siano previste attività formative che richiedono il ricorso ad attività formative specialistiche, il Soggetto Presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 30% del contributo di For.Te., solo previa autorizzazione del Fondo.**
- c) **Costi relativi ai partecipanti:** i costi di cui alla **Macrovoce 3**, comprendono la retribuzione partecipanti ed eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei lavoratori in formazione, che non si trovino in regime di sospensione.

I costi esposti nella Macrovoce, concorrono esclusivamente alla quota di cofinanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1084, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione”.

- d) **Spese generali di funzionamento e gestione:** personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano, fidejussione, atti notarili e revisore contabile.

I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, dall'applicazione delle Unità di Costi Standard (di seguito anche “UCS”), secondo il metodo misto, che considera gli elementi di processo e di risultato.

La formula applicata in presentazione del Piano è la seguente:

Valore del finanziamento = € 160,48 * ore previste nel Piano + € 193,45 * numero lavoratori in formazione.

La formula applicata ai fini della rendicontazione del Piano è la seguente:

Finanziamento totale = € 160,48 * ore realizzate nel Piano + € 193,45 * numero lavoratori formati.

A consuntivo, l'importo risultante dall'applicazione delle predette UCS corrisponderà a quello effettivamente rendicontabile dal Soggetto Presentatore, considerato che il finanziamento del Piano non può generare margini di profitto.

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria ex T.U. 81/2008, il Fondo riconoscerà al massimo

€ 100,00 * ore previste/realizzate nel Piano + € 193,45 * numero lavoratori formati.

Per quanto riguarda la formazione a distanza in modalità asincrona, il Fondo riconoscerà al massimo

€ 50,00 * le ore previste/realizzate + € 193,45 * numero lavoratori formati.

Per tutte le tipologie di Piano, il valore complessivo delle **Macro voci 1 e 4** del Piano finanziario non può superare il 30%.

I massimali di spesa riconosciuti, le condizioni da rispettare per l'ammissibilità ed il riconoscimento dei costi sostenuti per l'esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nel "Vademecum - Aggiornamento Avviso 2/26". Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Fondo e nell'Area Riservata dello stesso.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all'Albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro, nei limiti del massimale previsto dal Fondo.

11. Cofinanziamento privato obbligatorio

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che potrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle Aziende Beneficiarie che abbiano optato per il regime di aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte delle Aziende Beneficiarie che optino per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola Azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Nel caso dei Piani Territoriali/Settoriali, l'eventuale esclusione di singole Aziende Beneficiarie, non comporta la revoca del finanziamento del Piano, ma la riparametrazione dello stesso.

Sono esonerate dall'obbligo del contributo privato obbligatorio le Aziende che abbiano optato per il regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 ed i lavoratori espressamente indicati al precedente Punto 7.1.

12. Regime di aiuti di Stato

I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle Aziende Beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal *regime di aiuti*: *"Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014"* – SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del regime di aiuti 83883:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. è esclusa per le Aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'Art. 1 del Regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nell'Art. 2 al Punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato alle lett. a) e b) dal Regolamento n. 1315/2023, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

L'opzione per il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'Art. 31 del Regolamento. Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'Art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al Punto 4, lettere a) e b) ed al Punto 5 del medesimo articolo.

- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 Dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" fino al 31 Dicembre 2020.

Le Aziende Beneficiarie della formazione nei Piani formativi candidati devono optare espressamente per il Regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle Aziende Beneficiarie nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il Modello "Allegato B" e nel formulario di candidatura del Piano.

L'opzione espressa dall'Azienda **deve risultare identica in entrambi gli atti** sopra richiamati così come identica dovrà risultare, nel caso del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., la percentuale di Contributo Privato Obbligatorio indicata. **In caso contrario il Fondo considererà, ai fini dell'ammissione alla valutazione quanto dichiarato nell'Allegato B e disporrà, in caso di successiva approvazione del Piano formativo, la relativa modifica nell'applicativo informatico di monitoraggio, fermo restando il necessario rispetto delle condizioni previste dal Regolamento scelto.**

Attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva, contenente l'opzione prescelta in relazione al Regolamento comunitario da applicare, il Soggetto altresì dichiara di aver preso visione del Regolamento e di rispettare le condizioni dallo stesso previste.

In caso di approvazione del Piano formativo, le Aziende Beneficiarie non potranno, in nessun caso, richiedere successivamente la modifica dell'opzione espressa in sede di presentazione per uno dei Regolamenti comunitari.

Nel caso in cui l'Azienda Beneficiaria opti per il regime di aiuti "de minimis", la stessa dovrà inoltre attestare, nella predetta dichiarazione, che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre anni, calcolati dalla data di richiesta del contributo a For.Te., consentano l'applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023, indicando altresì l'importo di tutti i contributi pubblici "de minimis" ricevuti nei predetti anni, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Nella determinazione dell'importo occorre tener conto, qualora se ne configuri la presenza, dei contributi pubblici ricevuti da tutte le entità costituenti la "Impresa Unica" così come definita al punto 2 dell'Art. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Nella suddetta attestazione l'Azienda dovrà inoltre indicare anche tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" non risultanti ancora dal RNA (tra i quali quelli concessi da For.Te., che non dovessero ancora risultare dal Registro medesimo).

La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata alla interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, alle condizioni e con le modalità previste dall'Art. 52 rubricato "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" della Legge del 24 Dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative, che a far data da Luglio 2017 assumono carattere di obbligatorietà.

Nel caso dei Piani Territoriali/Settoriali, il Soggetto Presentatore/Attuatore è tenuto a raccogliere e a caricare nell'applicativo informatico la dichiarazione in autocertificazione (Allegato B), contenente indicazione sull'opzione selezionata e sui contributi ricevuti (nel caso sia scelto il regime di aiuti "de minimis"), rilasciata da ogni Azienda Beneficiaria inserita nel Piano.

Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione in autocertificazione si rende dunque indispensabile che le stesse Aziende Beneficiarie dichiaranti e i Soggetti Attuatori effettuino una puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile.

In particolare, l'importo del finanziamento richiesto dalle Aziende Beneficiarie che hanno optato per il regime "de minimis" concorre al raggiungimento del massimale previsto dal Regolamento, il cui superamento è oggetto di verifica da parte del Fondo secondo quanto descritto al Punto 14 del presente Avviso. Qualora dalla verifica non emerga il superamento del massimale, l'importo del finanziamento costituirà l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso e registrato sul RNA in caso di approvazione del Piano.

Nel caso si verifichi un superamento del massimale per un **Piano Aziendale di sub-tipologia Datore di lavoro**, inviato al Fondo attraverso l'applicativo informatico, lo stesso non può essere finanziato. Negli altri casi, il finanziamento sarà riparametrato.

Nel caso dei **Piani di tipologia Territoriale/Settoriale** il Soggetto Presentatore/Attuatore, al fine di garantire gli obiettivi previsti nel Piano, ha l'obbligo di sostituire le Aziende Beneficiarie già dichiarate nel formulario di candidatura del Piano, qualora al momento della registrazione in RNA, in fase di monitoraggio, le stesse risultassero escluse per superamento del massimale di aiuti concedibile, con Aziende Beneficiarie in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e aventi fabbisogni formativi analoghi. Si sottolinea che nel caso di Piani Territoriali/Settoriali, e di Piani Aziendali presentati da Consorzi e Gruppi di Impresa, la verifica e la registrazione dell'aiuto sul RNA sono riferite alle quote di finanziamento imputabili alle singole Aziende Beneficiarie coinvolte nel Piano, così come risultanti dalla ripartizione del finanziamento in fase di presentazione e/o in fase di monitoraggio.

Si sottolinea che:

- Gli importi registrati in RNA per singola Azienda Beneficiaria non potranno in nessun caso subire una variazione in aumento, indipendentemente dal regime optato;
- Le risorse del Conto Individuale Aziendale e di Gruppo, che ciascuna Azienda Beneficiaria apporta nel Piano Territoriale/Settoriale, qualora vi aderisca successivamente all'approvazione del Piano da parte del Fondo, costituiscono mera restituzione dei versamenti che ha effettuato e non sono, pertanto, soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.fondoforte.it, con particolare riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente>Leggi, Norme, Disposizioni For.Te.” e nei “Documenti utili” riportati nella sezione “Gestione Piani finanziati”. Nella sezione “Leggi, Norme, Disposizioni For.Te.” sono resi disponibili i testi dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato.

13. Modalità e procedure per la presentazione dei Piani

Entro il mese di **Luglio 2026**, saranno disponibili sul sito istituzionale di For.Te. il formulario di candidatura per la presentazione dei Piani formativi in formato word, i format degli allegati ed il “Vademecum – Aggiornamento Avviso 2/26”.

Tutta la documentazione utile alla presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Fondo nella pagina dedicata all’Avviso 2/26, nella Sezione “Avvisi Attivi”.

L’applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà reso disponibile nei **20 (venti) giorni antecedenti la scadenza** sul sito www.fondoforte.it mediante accesso protetto dall’Area Riservata. Terminato l’inserimento dei dati e della documentazione prevista, il sistema provvede a generare la **Domanda di finanziamento** (Allegato A).

I soggetti presentatori dei Piani, dovranno caricare in Piattaforma on line, la seguente documentazione:

- a) Domanda di finanziamento, pre-compilata dal sistema, che deve essere firmata dal Legale Rappresentante dell’Ente, o persona da esso delegata², autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, secondo lo schema di cui all’Allegato A. La domanda è comprensiva dell’accettazione dei termini e delle condizioni del presente Avviso;
- b) Accordo di condivisione sottoscritto dalle Parti Sociali costituenti il Fondo o loro articolazioni territoriali/di categoria;
- c) Accordo di nomina a Responsabile di trattamento dei dati, fatto salvo non sia titolare autonomo del trattamento;
- d) Documentazione attestante l’attività di analisi dei fabbisogni per ogni Progetto proposto;
- e) Dichiarazione in autocertificazione della o delle Aziende Beneficiarie (All. B).

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme, For.Te. si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali.

For.Te. si riserva di verificare quanto dichiarato dai soggetti proponenti.

² Se persona delegata, caricare in Piattaforma apposita delega su carta semplice e copia del documento d’identità della persona delegata e del delegante.

Tutti gli Allegati, ivi inclusa la Domanda di finanziamento generata automaticamente dal Sistema, devono recare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto Presentatore, del Soggetto Attuatore o dell'Azienda Beneficiaria, a seconda della tipologia di documento, essere datati, redatti su carta intestata o recare un timbro leggibile.

Nell'ipotesi di delega dei poteri di firma è necessario rispettare le indicazioni contenute nel "Vademecum – Aggiornamento Avviso 2/26".

Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (Art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

La mancanza di uno di questi elementi è considerata una non conformità ed è motivo di esclusione dalla procedura secondo quanto dettagliato al Punto 14.1.

Completato l'inserimento dei dati e caricati i documenti richiesti, una volta effettuato l'invio del Piano al Fondo, il sistema rilascia in automatico al Presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione del Piano formativo.

L'elenco dei **documenti da produrre e da caricare obbligatoriamente in Piattaforma** e i relativi format, vengono pubblicati sul sito istituzionale del Fondo nella sezione Avvisi>Avvisi attivi>Avviso 2/26.

Si ricorda che nell'ambito della documentazione prevista:

- a) deve essere scansionato e caricato nel sistema l'**Accordo di condivisione del Piano** secondo le procedure previste dal "Protocollo di condivisione dei Piani formativi" del 22 giugno 2020;
- b) per i Soggetti Attuatori accreditati o certificati, è necessario caricare in piattaforma l'ultimo rinnovo del certificato di accreditamento o del certificato di qualità. Nel caso di accreditamento, il documento prodotto dovrà chiaramente indicare la data dell'ultimo rinnovo ed attestazione di validità dell'accreditamento.
- c) per gli Enti di cui all'Art.1 della Legge 40/1987 la documentazione comprovante l'accreditamento dichiarato, dall'Ente coordinato;

La documentazione di cui alle precedenti lett. b) e c) non è richiesta agli Enti qualificati che abbiano aggiornato i dati richiesti e caricato documentazione comprovante i requisiti dichiarati in Piattaforma nella sezione "scheda di pre-qualifica".

14. Procedure di selezione e finanziamento

14.1 Ammissibilità

La struttura del Fondo provvede ad effettuare l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

Sono inammissibili i Piani:

- a) nei quali risulti mancante o non conforme l'**Accordo di condivisione del Piano** o comunque non venga data evidenza del rispetto delle procedure previste dal "Protocollo di condivisione dei Piani formativi" del 22 giugno 2020;
- b) nei quali risulti mancante la Domanda di finanziamento (Allegato A);
- c) nei quali risulti mancante l'Allegato B della o delle Aziende Beneficiarie.

Saranno inoltre escluse dalla procedura, ai sensi di quanto previsto dal precedente Punto 12, le Aziende Beneficiarie che abbiano optato per il regime "de minimis" e che all'esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili.

Nei casi in cui il finanziamento richiesto risulti superiore ai valori massimi previsti nel presente Avviso, con particolare riferimento nei Piani aziendali alle classi dimensionali delle Beneficiarie, il finanziamento sarà riparametrato d'ufficio.

Nel caso di **Piani Aziendali presentati da Consorzi e Gruppi di impresa**, l'esclusione di un'Azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura, fatto salvo il caso in cui:

- l'Azienda esclusa non sia il Soggetto Presentatore del Piano;
- il numero complessivo dei dipendenti delle Aziende Beneficiarie, al netto di quelli delle aziende escluse, risultasse inferiore al 50% del numero complessivo dichiarato nel formulario di candidatura.

Qualora l'esclusione di una o più aziende non determini l'esclusione del Piano dall'Avviso ma determini una modifica dell'importo richiesto ai sensi del precedente Punto 9.1, il finanziamento verrà riparametrato.

Nel caso di **Piani Territoriali/Settoriali**, la verifica sul rispetto dei massimali previsti dal regime "de minimis" verrà effettuata per le Beneficiarie già dichiarate, successivamente all'approvazione del Piano, direttamente attraverso l'applicativo fornito dal Fondo.

Il Soggetto Presentatore dovrà provvedere alla sostituzione dell'Azienda Beneficiaria esclusa, entro la data di avvio delle attività formative dichiarata in DAA.

Salvo le ipotesi di inammissibilità sopra espressamente previste, per i documenti richiesti dal presente Avviso, **ad eccezione di quelli indicati alle precedenti lettere a) e b)**, qualora risultino incompleti e/o non conformi, il Fondo attiverà la procedura di **"Soccorso Istruttorio"**, assegnando a tal fine un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i

documenti richiesti sanando le non conformità riscontrate. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Piano è da intendersi escluso dalla procedura di valutazione.

La fase di ammissibilità viene completata di norma in un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza temporale di cui al precedente Punto 6; eventuali proroghe al suddetto termine saranno tempestivamente pubblicate sul sito del Fondo.

Al termine dell'esame di ogni Piano, entro le successive 24 (ventiquattro) ore, qualora lo stesso risulti non ammissibile, il Fondo comunica il motivo dell'esclusione al Soggetto Presentatore, per consentire l'eventuale ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa.

È facoltà del Fondo, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

14.2 Valutazione dei Piani ed approvazione delle Graduatorie

A seguito dell'esame di ammissibilità effettuato dal Fondo, il Nucleo tecnico incaricato della valutazione qualitativa procede all'esame del Piano, assegnando il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Avviso e dalla procedura operativa di riferimento.

Il punteggio quantitativo viene attribuito mediante software dedicato, realizzato sulla base delle regole definite dal presente Avviso e gli uffici del Fondo ne verificano la corretta applicazione.

La fase ha, di norma, una durata non superiore ai 40 (quaranta) giorni.

Ad ogni Piano viene assegnato un punteggio quantitativo per un totale massimo di **430/1000** punti ed un punteggio qualitativo per un totale massimo di **570/1000** punti. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio complessivo, somma del punteggio quantitativo e qualitativo, inferiore a **750/1000** punti.

Terminata la valutazione dei Piani ammessi al finanziamento, gli uffici predispongono la Graduatoria provvisoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivamente attribuito e la trasmettono al Consiglio di Amministrazione unitamente agli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità, agli esiti della valutazione qualitativa e delle verifiche condotte sui punteggi quantitativi dei singoli Piani.

Sulla base delle Graduatorie dei Piani finanziabili, in funzione del punteggio acquisito e delle risorse stanziare, mediante apposito software, viene inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato l'importo del finanziamento concedibile ad ogni Azienda Beneficiaria.

Il CdA, nella prima riunione utile, delibera sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento.

I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziare. Qualora l'ultimo Piano finanziabile non possa essere finanziato completamente per mancanza di risorse, sarà finanziato parzialmente fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla scadenza, purché il valore della riparametrazione non superi il 30% del finanziamento richiesto.

Nei casi di punteggio ex aequo si darà priorità ai Piani che abbiano ottenuto il punteggio qualitativo più elevato; qualora dovessero persistere casi di ex aequo, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione (giorno, ora, minuti e secondi).

Nelle successive 48 (quarantotto) ore, gli aiuti concessi verranno registrati sul RNA e ricavato il codice identificativo del singolo aiuto concesso (CUP), che dovrà essere riportato unitamente al PF, in ogni atto prodotto al Fondo.

Stessa procedura si applica ai Piani Territoriali/Settoriali, in relazione alle aziende inserite in fase di presentazione; per quanto riguarda le aziende beneficiarie inserite successivamente in fase di realizzazione del Piano, per le stesse dovranno essere inseriti i dati richiesti, associando le aziende e i relativi lavoratori ai progetti previsti ed ai moduli. Il Presentatore in autonomia potrà procedere alla registrazione in RNA.

In caso di rigetto del Piano presentato, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio di Amministrazione, con istanza motivata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto.

Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio.

In caso di accoglimento del ricorso, For.Te. procede al finanziamento del Piano ritenuto finanziabile.

In caso di risorse non sufficienti o in assenza di residui, il Consiglio di Amministrazione dispone apposito stanziamento per il finanziamento del Piano.

Il Soggetto Presentatore di un Piano finanziato, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, dovrà caricare in Piattaforma la Dichiarazione di avvio attività (DAA).

Il mancato rispetto dei termini previsti per il caricamento in Piattaforma della DAA e della restante documentazione comporta la decadenza automatica del finanziamento accordato.

14.3 Criteri di Valutazione dei Piani

I Piani presentati saranno valutati sulla base dei criteri di seguito dettagliati.

Per quanto riguarda gli item riferiti alle performance degli Attuatori (Enti/Società di formazione) già qualificati nell'ambito del sistema di Rating adottato dal Fondo, l'applicativo attribuirà automaticamente i punteggi in base a quanto dichiarato dagli stessi nella scheda di pre-qualifica.

Griglia di Valutazione Quantitativa dei Piani Aziendali

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Punteggio max per item
1 Metodologie di apprendimento	1.2	Utilizzo delle metodologie interattive (sul totale delle ore di formazione previste)		
		Almeno il 20%	10	
		Almeno il 50%	20	
		Oltre il 50%	40	
				40
1a Attuatori esterni (Enti/società di formazione) <i>1a.3 Possono essere considerati tutti i corsi finanziati da For.Te.</i> <i>1a.4 Fare riferimento a tutte le attività di formazione continua erogate attraverso risorse pubbliche, compreso For.Te., e private</i>		Indicatori di performance		
	1a.1	Anno di costituzione dell'Ente formativo		
		Dal 2012	15	
		Dal 2002 al 2011	30	
		Fino al 2001	50	
	1a.2	Anni d'esperienza nella formazione continua		
		Da 5 a 10	15	
		Da 11 a 19	30	
		Da 20 e oltre	45	
	1a.3	Corsi di formazione continua erogati nel triennio 2022 – 2023 - 2024		
		Da 30 a 80	20	
		Da 81 a 120	40	
		Oltre 120	55	
	1a.4	Fatturato complessivo degli esercizi 2022 – 2023 - 2024 per le sole attività di formazione continua		
		Minore/Uguale di € 1.000.000	20	
		Maggiore di € 1.000.000 e minore di € 1.500.000	30	
		Maggiore/Uguale di € 1.500.000	40	
			190	

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio		
			Punti	Punteggio max per item	
1b Attuatori interni (Presentatore/Beneficiarie)		Indicatori di performance			
	1b.1	Corsi di formazione realizzati e gestiti negli ultimi quattro anni			
		Da 1 a 4	20		
		Da 5 a 10	40		
		Oltre 10	60		
	1b.2	Percentuale dei lavoratori in formazione sul totale dei dipendenti negli ultimi quattro anni			
		Fino al 15%	20		
		Maggiore del 15% fino al 30%	45		
		Oltre il 30%	60		
	1b.3	Corsi di formazione continua erogati nel triennio 2018, 2019 e 2022			
		Da 16 a 50	30		
		Da 51 a 90	50		
		Da 91 e oltre	70		
	190				
Il punteggio massimo attribuito ai soggetti indicati (1a e 1b) è pari a 190					
Lavoratori in formazione	2.1	Numero complessivo lavoratori previsti in formazione	Punteggio		
		Classe dimensionale impresa	% lavoratori in formazione		
		Da 51 a 149	Fino al 20%	20	
			> 20% fino al 30%	40	
			>30% fino al 50%	60	
			Oltre 50%	80	
		Classe dimensionale impresa	% lavoratori in formazione		
		Da 150 a 249 dipendenti	Fino al 20%	20	
			> 20% fino al 30%	40	
			>30% fino al 40%	60	
			Oltre 40%	80	
		80			

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Punteggio max per item
3 Beneficiaria	3.1	Adesione		
		Anzianità e continuità di adesione a For.Te.		
		2021-2026		20
		2015-2020		40
		Fino al 2014		60
	60			
	3.2	Finanziamenti ricevuti da For.Te. (ultimi 36 mesi)		
		SI		40
		NO		60
	60			
Punteggio totale Max Valutazione Quantitativa				430

Griglia di Valutazione Quantitativa dei Piani Territoriali e Settoriali

Criteri di valutazione quantitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Punteggio max per item
1 Metodologie di apprendimento	1.2	Utilizzo delle metodologie interattive (sul totale delle ore di formazione previste)		
		Almeno il 20%	20	
		Almeno il 50%	30	
		Oltre il 50%	50	
	50			
2 Presentatori /Attuatori (Enti/Società di formazione) 1a.3 Possono essere considerati tutti i corsi finanziati da For.Te. 1a.4 Fare riferimento a tutte le attività di formazione continua erogate attraverso risorse pubbliche, compreso For.Te., e private	2.1	Indicatori di performance degli attuatori		
		Anno di costituzione dell'Ente formativo		
		Dal 2012	20	
		Dal 2002 al 2011	40	
		Fino al 2001	60	
	2.2	Anni d’esperienza nella formazione continua		
		Da 5 a 10	30	
		Da 11 a 19	50	
		Da 20 e oltre	70	
	2.3	Corsi di formazione continua erogati nel triennio 2022 – 2023 - 2024		
		Da 30 a 80	40	
		Da 81 a 120	70	
		Oltre 120	90	
	2.4	Fatturato complessivo degli esercizi 2022 – 2023 - 2024 per le sole attività di formazione continua		
		Minore/Uguale di € 1.000.000	40	
		Maggiore di € 1.000.000 e minore di € 1.500.000	60	
		Maggiore/Uguale di € 1.500.000	80	
	300			
3 Lavoratori in formazione	3.1	Numero complessivo lavoratori previsti in formazione		
		Da 70 a 100	40	
		Da 101 a 159	60	
		Da 160 e oltre	80	
	80			
Punteggio totale Max Valutazione Quantitativa				430

Griglia di Valutazione Qualitativa Piani Aziendali, Territoriali e Settoriali

Criteri di valutazione qualitativa	Sub criteri	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Punteggio max per item
	1.1	<u>Coerenza degli obiettivi specifici con i risultati attesi</u> (declinazione degli obiettivi rispetto ai lavoratori destinatari della formazione ed all'azienda)	0-80	80
	1.2	<u>Qualità del sistema di monitoraggio del Piano</u> (dettaglio attività previste; durata in mesi; attori coinvolti e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del Piano)	0-50	50
	1.3	<u>Qualità del sistema di valutazione, di attestazione e di certificazione degli apprendimenti</u> (dettaglio a livello di modulo di idonee attività di individuazione, messa in trasparenza, valutazione, attestazione degli apprendimenti acquisiti, trasparente e spendibile, ai sensi del D. MLPS n. 115/2024. Le certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento; dettaglio a livello di modulo delle risorse umane impiegate e gli strumenti utilizzati)	0-100	100
	1.4	<u>Metodologia applicata all'analisi dei fabbisogni formativi</u> (descrizione della metodologia utilizzata per l'analisi dei fabbisogni formativi – la valutazione comprende l'analisi della documentazione prodotta a testimonianza dell'attività condotta)	0-100	100
	1.5	<u>Coerenza dell'impianto complessivo del Piano</u> (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione; attività formative, propedeutiche, trasversali; progetti, moduli e loro articolazione; metodologie formative; coerenza tra modalità didattica, n. allievi, complessità delle azioni previste e descritte; declinazione a livello di modulo, delle conoscenze/competenze acquisibili dal partecipante)	0-80	80
	1.6	<u>Impatto previsto sulle performance aziendali</u> (risultati attesi dagli esiti della formazione e dalle conoscenze/competenze acquisite dai destinatari)	0-60	60
	1.7	<u>Coerenza delle modalità e metodologie formative utilizzate in relazione ai singoli progetti previsti</u>	0-50	50
	1.8	<u>Elementi di innovatività del Piano</u> (metodologie utilizzate, contenuti formativi anche in riferimento alle priorità indicate dall'Avviso)	0-50	50
Punteggio totale Max Valutazione Qualitativa				570

Per tutte le tipologie di Piani, al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione attribuita al punteggio, il Nucleo di valutazione procederà ad esprimere per ciascuno degli item sopra indicati, un giudizio sintetico corrispondente ad uno tra i 7 giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà in via automatica un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per l'attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici, unitamente ai relativi coefficienti vengono esposti nella tabella di seguito riportata:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,00
Ottimo	0,85
Buono	0,70
Discreto	0,55
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,10
Non valutabile (non presente / assenza di elementi che consentano la valutazione dell'item)	0,00

15. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati secondo le modalità di seguito descritte.

- a) In un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. L'ammontare del saldo verrà determinato e, quindi, erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.
- b) In più soluzioni, mediante anticipazioni e a saldo. Il Soggetto Presentatore può richiedere a For.Te. fino ad un massimo di due anticipazioni, così come di seguito dettagliate:
 - b1) 1° anticipo, pari al 50% del finanziamento concesso, richiedibile esclusivamente entro i primi 90 giorni, calcolati dalla Data di Avvio delle Attività del Piano, dichiarata in DAA;
 - b2) 2° anticipo, richiedibile entro o contestualmente l'invio della DTA, fino ad un massimo di un ulteriore 40%, purché il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, sia almeno pari al 70% del finanziamento concesso;
- c) Trascorsi i termini per la richiesta di 1° anticipo, il Soggetto Presentatore potrà richiedere, entro o contestualmente l'invio della DTA, fino ad un massimo del 90% del finanziamento concesso, purché il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, sia almeno pari al 70%.

Qualora le tempistiche non siano conformi con quelle sopra indicate e/o il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS evidenzia una percentuale del realizzato inferiore al 70% rispetto al finanziamento concesso, l'applicativo non consentirà l'inoltro della richiesta.

Il Fondo non accetterà richieste di cui ai punti b2) e c) pervenute oltre la comunicazione di fine attività (DTA).

Le richieste di anticipo dovranno essere corredate obbligatoriamente da Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto, il cui testo dovrà essere redatto secondo il modello predisposto dal Fondo, che non può essere modificato in alcuna parte.

Copia della polizza dovrà essere caricata contestualmente alla richiesta nell'applicativo e obbligatoriamente trasmessa, entro i successivi 10 giorni, in originale alla sede del Fondo, salvo il caso in cui sia sottoscritta digitalmente, da tutti i soggetti.

In caso di mancata trasmissione del suddetto documento entro le tempistiche sopra indicate, la richiesta verrà annullata dal Fondo.

Potranno essere presentate più Polizze fideiussorie, a garanzia delle anticipazioni richieste o, in alternativa, un'unica Polizza a garanzia del 95% del finanziamento concesso dal Fondo.

La presentazione di un'unica Polizza non determina, né fa maturare di per sé alcun diritto di credito, né corrispettivo, che si determineranno soltanto nel caso di effettivo raggiungimento della percentuale del realizzato, così come indicate alle lettere precedenti.

In entrambi i casi la scadenza della polizza deve considerare ulteriori 5 (cinque) mesi successivi alla data di fine attività prevista.

Le uniche fideiussioni accettate dal Fondo saranno quelle rilasciate dai soggetti rientranti nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzione aventi sede legale in Italia e/o dagli Intermediari Finanziari, iscritti in apposito Albo, di cui all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e ss.mm.ii., tenuto dalla Banca d'Italia. Le indicazioni vincolanti per la stipula della fideiussione sono contenute sul sito istituzionale, www.fondoforte.it, nella sezione "Avvisi>Gestione Piani finanziati>Documenti utili".

Per le anticipazioni, così come per la rendicontazione finale, il Presentatore è tenuto a trasmettere il DURC in corso di validità, contestualmente alla nota di debito, a seguito della relativa richiesta da parte del Fondo, effettuati i dovuti controlli.

L'ammontare del saldo finale, per tutti i casi contemplati, viene determinato solo all'esito della verifica della rendicontazione finale; conseguentemente tutti gli importi concessi a titolo di anticipazione non costituiscono crediti certi per il Presentatore e non potranno essere ceduti a terzi.

16. Monitoraggio e controllo dei Piani

Gli obblighi, le regole e gli adempimenti a carico del Soggetto Presentatore, dell'Attuatore e del Direttore del Piano nelle fasi di avvio, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani, nonché le modalità di erogazione del finanziamento, sono specificati nel "Vademecum - Aggiornamento Avviso 2/26", entrambi parte integrante del presente Avviso.

Il Fondo si riserva la facoltà di integrare e specificare, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie anche durante la fase di realizzazione dei Piani formativi finanziati, mediante apposite comunicazioni e disposizioni nell'Area Riservata del sito istituzionale del Fondo, dedicata all'Avviso.

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano, unitamente al RUP attribuito dal Fondo.

Il Presentatore, l'Attuatore ed il Direttore sono tenuti a realizzare il Piano formativo ammesso a finanziamento nei tempi e secondo quanto previsto nel Piano approvato, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

La data di avvio del Piano, dichiarata nella Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), dovrà essere compresa nei 10 giorni lavorativi previsti per il caricamento della Dichiarazione stessa.

La data di avvio delle attività formative previste nel Piano, dovrà essere compresa nei successivi 3 mesi dalla data di avvio del Piano formativo.

Come precisato al Punto 7.2, nel caso di Piani di tipologia Territoriale/Settoriale, i Presentatori/Attuatori dovranno inserire le informazioni richieste per le Beneficiarie già dichiarate (60%), associando le stesse ed i relativi lavoratori ai progetti previsti. L'applicativo, per queste Aziende e le ulteriori che saranno inserite successivamente:

- verificherà che l'Azienda risulti già aderente al Fondo, sulla base dei dati base forniti mensilmente dall'INPS, restituendo il relativo esito;
- provvederà a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) l'aiuto concesso per le Aziende che optino per il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Per quanto concerne le Aziende che optino per il regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, il sistema provvederà ad effettuare la verifica di capienza rispetto al massimale residuo concedibile, rilasciando

in caso di esito negativo apposito messaggio corredato dall'eventuale importo residuo. In quest'ultimo caso la procedura potrà essere perfezionata qualora l'azienda opti per il regime 651/2014 e ss.mm.ii., garantendo tuttavia la quota di cofinanziamento obbligatorio (CPO);

- verificherà che l'Azienda Beneficiaria qualora abbia optato per il Regolamento (UE) n. 651/2014 non sia associata ad un progetto di formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008;
- verificherà che l'Azienda Beneficiaria non sia presente in altro Piano finanziato a valere sullo stesso Avviso e che non abbia già aderito ad uno dei percorsi formativi previsti nel C.N.F.C.

Il sistema rilascerà per ognuna delle verifiche condotte, il relativo esito.

Gli esiti delle verifiche resteranno visualizzati a sistema a beneficio dell'utente esterno e dell'operatore del Fondo. Nel caso della registrazione dell'aiuto inoltre il sistema consentirà anche di visualizzare la percentuale relativa al CPO, se dovuto.

Per tutte le tipologie di Piano, la Dichiarazione di Termine Attività (DTA), firmata in originale dal Legale Rappresentante, deve essere caricata nel sistema informatico, entro e non oltre i successivi 7 (sette) giorni dalla data prevista di conclusione del Piano o da quella effettiva, in caso di conclusione anticipata delle attività.

Nel predetto termine non si considera il mese di agosto e dal giorno 20 dicembre al giorno 8 gennaio.

Successivamente all'inserimento nel sistema informatico delle date di avvio e termine attività, le stesse non saranno modificabili, salvo in caso di conclusione anticipata delle attività del Piano. Eventuali richieste di proroga del termine attività, dovranno essere comunicate nelle modalità specificate al precedente Punto 9.

Dal termine delle attività decorrono 60 giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dall'Avviso di riferimento, dalla notifica di finanziamento e dal "Vademecum - Aggiornamento Avviso 2/26". Tale termine è da considerarsi inderogabile, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento relativo alle proroghe, come vigente, e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it.

Nel predetto periodo non si considera il mese di agosto e dal giorno 20 dicembre al giorno 8 gennaio.

Costituiscono oggetto di decadenza d'ufficio del finanziamento approvato, con semplice comunicazione da parte del Fondo:

- a) Il mancato caricamento anche solo di uno dei documenti previsti in fase di avvio del Piano (DAA, dichiarazione di indipendenza del revisore legale) nel sistema informatico entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;

- b) Il mancato avvio delle attività formative, qualora, trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di avvio del Piano dichiarata nella DAA, non risultino attività formative realizzate né programmate;
- c) La mancata o non puntuale implementazione del registro elettronico delle presenze dei partecipanti e, più in generale, delle informazioni richieste dal sistema informatico di monitoraggio fornito dal Fondo, che costituiscono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate per l'applicazione dei costi unitari standard;
- d) Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione;
- e) Il mancato caricamento della DTA e della documentazione di corredo, entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- f) Non conformità gravi rilevate in sede di visite ispettive;
- g) Il mancato raggiungimento di almeno il 50% delle attività formative previste (ore) e di almeno il 50% dei lavoratori formati, rispetto al numero dei lavoratori in formazione, dichiarato nel formulario.

In caso di perdita da parte del Soggetto Attuatore del requisito dichiarato nel formulario di candidatura, durante la realizzazione del Piano formativo, potranno essere riconosciuti i soli costi ammissibili sostenuti fino a tale data, salvo eventuali tagli.

Le visite ispettive in itinere ed ex post, saranno disposte dal Fondo sul 100% dei Piani finanziati.

I Soggetti Presentatori e il Direttore del Piano dovranno fornire piena collaborazione e rendere disponibili le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività del Piano.

Il preventivo finanziario, sia in fase di presentazione che di rendicontazione del Piano, sarà costituito da 4 Macro voci:

1. Azioni propedeutiche e trasversali;
2. Attività formativa;
3. Spese relative ai partecipanti;
4. Spese generali di funzionamento e gestione.

Il dettaglio dei costi ammissibili e relative attività è specificato al precedente Punto 10.

Il Fondo potrà riconoscere, sulla base della formula delle Unità di Costo Standard, l'intero finanziamento richiesto, laddove siano stati raggiunti il 90% delle ore di formazione su quelle previste e il 90% dei lavoratori formati, rispetto al numero dei lavoratori in formazione previsto nel formulario. Ciò ad eccezione di eventuali decurtazioni operate dagli Uffici, all'esito dei controlli effettuati.

Ogni lavoratore risulterà formato laddove, avendo frequentato almeno il 75% delle ore di ogni singolo modulo al quale è associato, abbia superato con successo la valutazione delle conoscenze/competenze acquisite ed ottenuta la relativa attestazione digitale. Laddove sia prevista la sola messa in trasparenza delle competenze, si faccia riferimento al Protocollo metodologico del Fondo, pubblicato sul sito istituzionale del Fondo.

17. Controllo delle attività

Il Fondo dispone controlli a campione finalizzati a verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento, *in itinere* ed *ex post*.

Il Fondo potrà inoltre attivare azioni di *customer satisfaction*, rivolte:

- all'azienda che ha beneficiato del finanziamento e ai rispettivi lavoratori che hanno usufruito delle azioni formative, al fine di raccogliere informazioni sul gradimento della formazione erogata. Tali informazioni, nel caso di azioni di *customer satisfaction* rivolte ai lavoratori, verranno raccolte dal Fondo in forma anonima ed aggregata;
- agli Enti formativi, al fine di raccogliere informazioni sull'efficienza dei processi che li vedono coinvolti, sia gestiti a mezzo Piattaforma sia mediante interlocuzioni con il personale del Fondo.

Per il consenso degli interessati a queste attività, vedasi il successivo paragrafo 18.

Eventuali non conformità, potranno essere segnalate al seguente indirizzo mail, direzione@fondoforte.it

18. Altre informazioni e trattamento dei dati personali

Copia del presente Atto è disponibile on-line all'indirizzo www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi>Avvisi attivi.

Per la richiesta di informazioni o chiarimenti sul contenuto del presente Avviso è possibile rivolgersi agli Uffici del Fondo, mediante l'utilizzo della casella di posta dedicata: avviso226@fondoforte.it

Il Fondo informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (il "Regolamento" o "GDPR") tratterà, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali relativi ai soggetti a vario titolo coinvolti nella presentazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani formativi.

Il mancato conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati dal Fondo For.Te.

L'informativa completa sul trattamento dei dati, rilasciata ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento, è disponibile sul sito web del Fondo all'indirizzo <https://www.fondoforte.it/privacy-policy-2/> (Informativa Privacy – Piattaforme PGA, CIA, ACRF e Piattaforma Voucher), dove sono puntualmente specificate le tipologie di dati personali, le finalità, tempi di conservazione e basi giuridiche del relativo trattamento.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Fondo nel pieno rispetto del Regolamento, del Codice Privacy e della normativa applicabile.

Il trattamento dei dati relativi alla fase di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani formativi verrà operato, per conto del Fondo, anche da parte dei Soggetti Presentatori, qualora non configurabili come Titolari autonomi del Trattamento, in qualità di Responsabili del Trattamento dei Dati all'uopo nominati dal Fondo con apposito "Accordo di nomina a Responsabili del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR" (di seguito anche "Accordo"), che acquisisce efficacia esclusivamente ad intervenuta notifica di finanziamento, da parte del Fondo, sui Piani formativi presentati, secondo quanto disciplinato dal presente Avviso.

Come previsto dallo stesso Accordo, intervenuta la relativa efficacia, il Responsabile del Trattamento dei Dati:

- è tenuto ad adottare concrete, idonee ed adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, nonché, il pieno rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28 del GDPR;
- risponderà direttamente di ogni eventuale violazione in materia di tutela dei dati personali nei confronti dei soggetti interessati al trattamento dei dati, e dovrà tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, per effetto del mancato rispetto delle istruzioni di trattamento ricevute dal Titolare e/o di illecito trattamento dei dati personali.

Si specifica, infine, in merito alle azioni di *customer satisfaction*, di cui al Paragrafo 17 del presente Avviso, che le stesse saranno condotte previa raccolta del consenso degli interessati, laddove non prevista la raccolta in forma anonima ed aggregata.

Roma, 14/07/2026